

## CENTENARIO FIFA 1904-2004

**FIFA**  
**Per il gioco, per il mondo.**

### **Ai membri della FIFA**

Circolare nr. 1148

Zurigo, 23 giugno 2008

SG/mku

**Oggetto:      Versione rivista del Regolamento a disciplina delle procedure della  
                  Commissione per lo status dei giocatori e della Camera di risoluzione delle  
                  controversie**

Gentile Membro,

con la presente siamo lieti di comunicarLe che, in occasione della riunione svoltasi il 27 maggio 2008, il Comitato esecutivo della Fifa ha approvato una serie di integrazioni ed emendamenti a taluni disposti del Regolamento in oggetto (nel prosieguo per brevità "il Regolamento"). Queste integrazioni ed emendamenti entreranno in vigore il 1 luglio 2008.

In allegato si invia una versione non rilegata del regolamento rivisto, affinché sia possibile prenderne visione e custodirlo nei propri archivi. Il regolamento rivisto è altresì disponibile sul sito web della Fifa all'indirizzo [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com), dove naturalmente è possibile scaricarlo. Nell'arco del prossimo mese, con plico a parte saranno spedite tre copie nel tradizionale formato a libretto.

Noterete che oltre ad alcune modifiche di carattere prettamente linguistico, il regolamento rivisto contiene anche delle integrazioni e degli emendamenti di contenuto. In particolare, vorremmo richiamare la vostra attenzione sui tre nuovi disposti inseriti (Articoli 13, 15 e 17 del Regolamento) riguardanti le proposte dell'amministrazione Fifa (cfr. Articolo 13), le decisioni senza motivazione (cfr. Articolo 15) e l'anticipo degli oneri (cfr. Articolo 17), nonché sugli emendamenti del disposto relativo agli oneri connessi ai procedimenti (cfr. Articolo 18).

In tal senso, vorremmo sottolineare che l'Articolo 13 del Regolamento offre all'amministrazione della Fifa la possibilità di proporre alle parti coinvolte in una controversia un accordo sull'importo dovuto in relazione all'indennità di formazione e al contributo di solidarietà. Tuttavia, ciò è previsto soltanto nei casi in cui non vi siano elementi di diritto o di fatto complessi, ovvero nei casi in cui la Camera di risoluzione delle controversie disponga già di una giurisprudenza chiara e ben definita.

Vorremmo altresì richiamare la vostra attenzione sull'Articolo 15 del Regolamento, in base al quale è possibile emettere le decisioni, ad eccezione di quelle che determinano sanzioni sportive, senza motivazione. Ove lo ritengano opportuno, le parti avranno a disposizione dieci giorni per richiedere l'emissione di una decisione pienamente motivata. In caso contrario, la decisione sarà da ritenersi definitiva e vincolante. In caso di richiesta di decisione motivata, il termine entro il quale presentare istanza di appello decorre dal ricevimento della decisione motivata. Parimenti, si precisa che non sarà addebitato alcun onere qualora una delle parti decida di non richiedere le motivazioni alla base di una decisione una volta che il verdetto è stato comunicato (cfr. Articolo 18, paragrafo 3).

Gli altri emendamenti ed integrazioni al Regolamento riguardano i costi legati ai procedimenti intentati dinanzi alla Commissione per lo status dei calciatori e alla Camera di risoluzione delle controversie.

In tal senso, vi comunichiamo che è stato introdotto l'obbligo per le parti di pagare in anticipo gli oneri (cfr. Articolo 17) , da calcolare in funzione del valore della controversia, da versare ogni qualvolta viene depositato un reclamo (o una domanda riconvenzionale) presso la Fifa. Si precisa che è necessario provvedere al pagamento anticipato degli oneri per i procedimenti intentati dinanzi alla Commissione per lo status dei calciatori, compresi quelli dinanzi al giudice unico di quest'ultima (ad eccezione dei procedimenti relativi al tesseramento provvisorio dei giocatori), nonché per i procedimenti intentati dinanzi alla Camera di risoluzione delle controversie in relazione ai contenziosi riguardanti l'indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà. Al fine di agevolare la posizione dei piccoli club di formazione, il versamento anticipato degli oneri non sarà richiesto per le controversie legate al meccanismo di solidarietà e all'indennità di formazione ove l'importo oggetto di contenzioso sia inferiore a 50.000 franchi svizzeri. Nella decisione relativa agli oneri previsti per il procedimento si dovrà tenere conto dell'anticipo degli oneri corrisposto.

Infine, si richiama altresì l'attenzione sull'Articolo 18 del Regolamento, che attualmente prevede anche l'imposizione di oneri, nella misura massima di 25.000 franchi svizzeri, in relazione ai procedimenti intentati dinanzi alla Camera di risoluzione delle controversie, ma soltanto se tali procedimenti riguardano l'indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà. I procedimenti legati a controversie tra club e giocatori relativamente al mantenimento della stabilità contrattuale, nonché a controversie internazionali di carattere occupazionale tra un club e un giocatore continueranno ad essere gratuite.

Riteniamo che gli emendamenti e le integrazioni apportati al Regolamento garantiranno un più rapido smaltimento delle controversie presentate dinanzi ai vari organi competenti della Fifa e contribuiranno in particolare a una più rapida conclusione delle relative indagini.

Nel ringraziarvi di aver preso visione di quanto sopra, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

FEDERATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION  
Jérôme Valcke  
Segretario Generale

All.: c.s.

cc.: Comitato esecutivo Fifa  
Confederazioni  
Commissione per lo status dei calciatori  
Camera di risoluzione delle controversie  
FifPro